

Anno 2021

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 085 /2021 del 18/11/2021

Il Direttore

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente Determinazione Dirigenziale.

Oggetto

<u>COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE</u> <u>DECENTRATE STABILI ANNO 2021 EX ART. 67 COMMI 1 E 2 CCNL</u> <u>FUNZIONI LOCALI 2016/2018 DEL 21/05/2018</u>

*Il Dirigente*In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione In originale f.to: Manferto Gianna

Il Direttore

RICHIAMATO il CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018.

VISTO in particolare l'art. 67 "Fondo Risorse Decentrate. Costituzione" che disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, con riferimento in modo particolare ai seguenti commi:

- 1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
- 2) l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

PRESO ATTO che gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 67 comma 2 non sono soggetti al limite del Fondo 2016 mentre l'incremento di cui alla lettera c) è soggetto al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

CONSIDERATO che

il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

l'art. 23 relativo del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016.

la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 in merito agli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) afferma: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, D.lgs.75/2017 e che la questione di massima, è stata rimessa da parte della Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione 25/07/2018 n. 221), alla Sezione delle Autonomie.

le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale nell'esprimere parere favorevole all'ipotesi del Contratto in esame, hanno dato "atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corrige all'Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»", senza formulare sul punto alcuna osservazione critica;

RICHIAMATO l'art. 67 comma 1 del citato CCNL 2016/2018 per cui a far data dal 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, importo da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

DATO ATTO in particolare che le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 allora costituite dalla somma tra l'ammontare delle risorse stabili 2016 e il Fondo Posizioni Organizzative, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del sottoscritto Direttore allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stato espressa in data 05/07/2018 certificazione positiva del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 risultano pari ad euro 195.426,25.

DATO ATTO altresì che le risorse decentrate destinate nell'anno 2017 alle Posizioni organizzative di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 31.03.1999 quale risultanti dall'accordo decentrato sull'utilizzo dello stesso anno sono pari complessivamente ad euro 11.785,32.

RITENUTO pertanto che l'importo consolidato delle **risorse decentrate stabili 2017**, al netto di quello destinato nello stesso anno alle P.O. e che configura pertanto il "fondo risorse decentrate" per l'anno 2018 e successivi ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016-2018 sia pari ad **euro 183.640,93** (importo risorse stabili 2017- risorse destinate alle posizioni organizzative di cui all'art. 8 CCNL 31.03.1999);

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 012 del 20/05/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative e all'approvazione del relativo Regolamento ai sensi degli articoli 13, 14, 15 del CCNL 2016/2018

comparto Funzioni Locali che fissa i criteri oggettivi per stabilire la retribuzione delle posizioni organizzative della Casa di Riposo.

DATO ATTO che, in applicazione delle modalità di cui al Regolamento richiamato, l'indennità di posizione dell'unica posizione organizzativa in capo all'Ente (Vice Direttore) viene stabilita in euro 10.140,85 mentre l'indennità di risultato è stabilita nella misura del 15% dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio delle posizioni organizzative stanziato nell'esercizio 2018 così come previsto dall'art. 15 c. 4 CCNL 2016 – 2018.

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo dell'importo per la retribuzione della Posizione Organizzativa del Vice Direttore ammonta, per il 2019, a euro 11.908,65, di cui euro 11.785,32 quale "limite importo 2016" e euro 123,33 a decurtazione del Fondo risorse stabili 2019 come da accordo sindacale del 16/05/2019 che si richiama integralmente.

RICHIAMATA integralmente la determina n. 094/20 del 30/12/2020 di costituzione definitiva del Fondo 2020 sulla base dell'importo unico consolidato anno 2017 delle **risorse stabili** come ricalcolato in forza di tutti gli atti sopra citati in **euro 183.517,60** (inferiore al limite 2016 pari a euro 183.640,93) che ai sensi dell'art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. b) già richiamato sopra l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di "un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data" e che sulla base dei calcoli effettuati il calcolo del differenziale delle progressioni orizzontali risulta essere il seguente:

anno 2018 euro 1.750,41 anno 2019 euro 138,62

tot 2018/019 euro 1.889,03

DATO ATTO che sulla base della citata deliberazione della Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 6/CCN/18 non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

DATO ATTO inoltre che l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam relativi al personale cessato dal servizio nell'anno 2020 di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) è quantificato in **euro 388,57**.

RAVVISATA la necessità di verificare il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. vo n. 75 /2017 sopra richiamato avuto riguardo come limite al complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle voci escluse dal medesimo limite ed in particolare, in analogia quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 bis. D. L 78/2010.

VERIFICA LIMITE ANNO 2021 IN RIFERIMENTO ANNO 2016			
2016		2021	
Voci soggette al limite art. 9 c. 2 D L 78/2010		Voci soggette al limite fondo anno 2016	
Fondo risorse decentrate stabili 2016 (al netto Fondo Posizioni organizzative)	euro 183.640,93 (n. b. come da decurtazione ex riduzione media dipendenti art. 1 c. 236 L. 208/2015)	Fondo risorse stabili 2020 importo unico consolidato (importo risorse stabili 2017 € 195.426,25 al netto del fondo posizioni organizzative € 11.908,65)	euro 183.517,60
RIA ed assegni ad personam	euro 350,00 (n.b. da decurtarsi ai sensi art. 1 c. 236 L. 208/2015)	RIA ed assegni ad personam personale cessato 2020	euro 388,57
Fondo posizioni organizzative art 8 c. 1 CCNL 19/04/1999	euro 11.785,32	Fondo posizioni organizzative art 8 c. 1 CCNL 19/04/1999 – delibera 012/2019	euro 11.908,65
TOTALE 2016 Soggetto limite art. 9 78/2010	euro 195.776,25	TOTALE 2021 soggetto a limite 2016	euro 195.814,82
Decurtazioni art 9 c 2	euro 350,00	Decurtazioni limite 2016	euro 388,57
TOT a verifica. ex art. 67 c. 7 CCNL 2016 - 2018	euro 195.426,25	TOT. a verifica ex art. 67 c. 7 CCNL 2016 - 201	euro 195.426,25
		Voci escluse dal limite 2016	
		Differenziale PEO 2018/19 art 67 c.2 lett. b) CCNL 2016/2018	euro 1.889,03
		Incremento personale in servizio 31/12/2015 art 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016/2018	euro 2.995,20
		Residui anni precedenti	euro 0,00
		Risparmi straordinari	La cifra esatta verrà imputata a consuntivo in base all'effettivo utilizzo eventuale
		Totale costi stabili 2021	euro 200.310,48
		così ripartiti	
		Fondo risorse stabili 2021	euro 188.401,83
		Fondo P.O. a bilancio ex art 67 c 1 CCNL 2016/2018	euro 11.908,65

VERIFICATO pertanto che la quantificazione del fondo risorse decentrate art. 67 comma 1 e 2 CCNL 21/05/2018 (importo consolidato + incrementi stabili) e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 2016/2018, a carico del bilancio come previsto dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018, avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs.vo 75/2017 come evidenziato nella tabella sopra riportata.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

PRESO ATTO che il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018 prevede che il fondo risorse decentrate stabili come sopra determinato possa essere alimentato con importi variabili di anno in anno (art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018), decisione questa rimessa a successivo atto al Consiglio di Amministrazione sempre nel rispetto del **limite** del **Totale Fondo 2016.**

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 007 del 01/04/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA

- 1. DI COSTITUIRE il Fondo Risorse decentrate stabili per l'anno 2021, in applicazione delle disposizioni contenute al comma 1 e 2 dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 nella misura di euro 188.401,83 come indicato nella tabella in preambolo.
- 2. DI DARE ATTO che la quantificazione del fondo risorse decentrate art. 67 comma 1 e 2 CCNL 21/05/2018 (importo consolidato + incrementi stabili) e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 2016/2018, a carico del bilancio come previsto dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018, avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs.vo 75/2017 come evidenziato nella tabella in preambolo.
- 3. DI DARE ATTO che con successivo atto del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018 potranno essere stanziate risorse variabili nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40 c 3 quinquies del Decreto Lgs. n. 165/2001 e s.m.i sempre nel rispetto del limite del Totale Complessivo Fondo 2016 (risorse stabili 2016 + risorse variabili 2016).
- 4. DI DARE ATTO che gli istituti contrattuali pagati obbligatoriamente con le risorse stabili (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali) oltreché le altre indennità accessorie dovute al personale dipendente (indennità di turno, di reperibilità di rischio e di disagio ecc..), e riconducibili comunque alla parte stabile del fondo vengono impegnati e pagati mensilmente nei limiti fissati dal vigente contratto decentrato di utilizzo delle risorse decentrate.

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° **085/ 2021** viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal 19/11/2021 al 29/11/2021

Al numero 110 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente

II DIRIGENTE

In originale f.to: Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 18/11/2021

Il DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 18/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Vercelli li, 19/11/2021

••••••••••••